



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 12

venerdì, 18 febbraio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

DELIBERAZIONE STATUTARIA

Publicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

SEZIONE I

DELIBERAZIONE STATUTARIA

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta del 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione nella seduta del 9 febbraio 2022.

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto.

Art. 2 - Sottosegretario alla presidenza. Inserimento dell'articolo 34 bis dello Statuto.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 35 l'articolo dello Statuto;

Vista la legge statutaria della Regione Toscana 24 aprile 2013, n. 18 (Modifiche agli articoli 6, 9, 14, 31 e 35 dello Statuto in materia di numero dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e abolizione del vitalizio) e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

Considerato quanto segue:

1. A seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è stato realizzato il riassetto delle funzioni provinciali che sono state acquisite, in prevalenza, dalla Regione;

2. Tale assetto, che ha raggiunto un importante grado di stabilità ed efficienza, determina la necessità di governare e presidiare le molteplici funzioni acquisite dalla Regione, garantendo un proficuo rapporto di collaborazione con gli enti locali e un elevato livello di efficienza nell'esercizio dell'azione amministrativa;

3. La contingenza pandemica da SARS-CoV-2, venutasi improvvisamente e drammaticamente a creare nel corrente anno ha investito la società di problematiche vaste e severe che vanno ben al di là del già grave profilo sanitario e assistenziale, coinvolgendo con dati preoccupanti l'ambito economico e sociale, con riflessi e forti ripercussioni, fra l'altro, sul mondo del lavoro, su quello dell'istruzione di ogni ordine e grado e generando un diffuso malessere che necessita di soluzioni e risposte da parte delle istituzioni;

4. Gli effetti accennati al punto 3 non appaiono, purtroppo, di breve durata e, al contrario, il loro governo si profila di lungo periodo;

5. Nel quadro ordinamentale vigente è presente la figura del Sottosegretario alla presidenza della regione, ricorrente in più di uno statuto regionale, quale coadiutore delle funzioni del Presidente della Giunta regionale;

6. Dinanzi all'ampiezza ed urgenza delle problematiche sopra esposte sembra evidente la necessità di affiancare il Presidente della Giunta regionale con una figura che garantisca supporto al presidio delle delicate e innumerevoli funzioni ascritte al Presidente stesso;

7. Al fine di garantire la rappresentatività del maggior numero di forze politiche all'interno dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si rende opportuno aumentarne il numero dei componenti, elevandolo da cinque a sette, introducendo la figura di due ulteriori consiglieri segretari, denominati questori, con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare la regolarità dei lavori d'aula;

Approva la presente legge

Art. 1

Ufficio di Presidenza.

Modifiche all'articolo 14 dello Statuto

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.

2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età."

Art. 2

Sottosegretario alla presidenza

Inserimento dell'articolo 34 bis dello Statuto

1. Dopo l'articolo 34 dello Statuto è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

Sottosegretario alla presidenza

1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.

2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.”.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**Proposta di legge statutaria della Giunta regionale**

26 ottobre 2020, n. 32

divenuta**Proposta di legge statutaria del Consiglio regionale 3**

novembre 2020, n. 1

Proponente:**Presidente** Eugenio Gianì**Approvata** con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021**Messaggio** della Commissione in data 2 febbraio 2022**Approvata** con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022

AVVISO

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di 59.758, pari a un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 23.11.2007, n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimili dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 11 della legge stessa.

Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 10, comma 7 della l.r. n. 62/2007.

SEGUE ALLEGATO

- (1) Almeno 3 ai sensi dell' art. 5 della l.r. 62/2007.
- (2) Autenticazione secondo le modalità indicate dall' art. 14 della legge 21/3/1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni; l' autenticazione delle firme può essere anche effettuata ai sensi dell' art. 12 l.r. 62/2007, come sotto specificato.
- (3) Per i Consiglieri regionali l' autenticazione è effettuata ai sensi dell' art. 10, comma 1 della l.r. 62/2007.
- (4) Campo a compilazione obbligatoria (sia in caso di autenticazione individuale che collettiva) ai sensi del DPR 445/2000, art. 21, comma 2. In caso di identificazione a mezzo di documento di identità, occorre riportare gli estremi del documento medesimo (tipologia e numero).

Qualora l' autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell' art. 12, comma 3 l.r. 62/2007

Io sottoscritto in qualità di
 certificato che le n. () firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.
, li

Timbro

Firma

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell' articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità proprie dell' iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. i Sigg.ri sono i titolari del trattamento dei dati, quali delegati scelti fra i promotori del referendum ai sensi dell' articolo 7, comma 2 della l.r. 62/2007. Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana- Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour, 2- 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il buon fine dell' iniziativa referendaria. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non saranno oggetto di diffusione.

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (il direttore della Direzione di Area Assistenza istituzionale del Consiglio regionale Toscana) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Data di deposito del quesito referendario:.....

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624